



Comune di Santa Venerina

Città metropolitana di Catania

C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9 del 28.04.2021

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 20,30 e segg. in modalità videoconferenza e in presenza del Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei Titolari di P.O. Settori I e III, presso la sala Consiliare comunale, nel rispetto della distanza interpersonale e delle misure di prevenzione Covid 19, così come regolamentato dalla disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 6.4.2020, regolarmente convocato con nota prot. 6377 del 22.04.2021, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria

Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	Contarino Salvatore	P	
2	Di Bartolo Salvatore Orazio	P	
3	Di Paola Alfio		A
4	Fresta Giuseppe		A
5	Grasso Giuseppe Rita		A
6	La Piana Alfina	P	
7	Marino Alfia	P	
8	Patanè Sandra Maria	P	
9	Rapisarda Valeria Vincenza	P	
10	Russo Giovanni	P	
11	Sorbello Fabio	P	
12	Vecchio Maria Assunta	P	

N. Presenti 9 N. assenti 3

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura.

Assume la presidenza il Consigliere Sorbello Fabio, nella qualità.

E' presente per l'Amministrazione il Sindaco.

Sono nominati scrutatori: Contarino, La Piana, Vecchio

Presenti 11 assenti 1 (Grasso)

Il Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente del Consiglio comunale, cede la parola al Consigliere Rapisarda.

Il Consigliere Rapisarda relaziona la proposta dicendo che, la CCP competente, ha ritenuto opportuno inserire delle variazioni da proporre come emendamenti in seno al Consiglio comunale. Si è preferito portare questa sera in Consiglio, in accordo con i gruppi consiliari e i responsabili degli uffici preposti, una versione del regolamento già modificata contenente appunto le modifiche proposte in sede di CCP al fine di snellire e velocizzare i lavori consiliari. Ringrazia tutti e soprattutto i colleghi di opposizione per il lavoro svolto.

Il Consigliere Patanè, per dichiarazione di voto, dice che il regolamento è il frutto di un lavoro molto lungo che è stato discusso nelle varie sedi, articolo per articolo. E' orgogliosa di far parte del Consiglio comunale che voterà lo strumento di funzionamento dello stesso organi per molti anni. Il voto del gruppo di minoranza sarà favorevole.

Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la proposta di delibera

Presenti 11 assenti 1 (Grasso)

Consiglieri favorevoli 11 contrari 0 astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera

Visto l'esito della votazione.

Visto il parere degli uffici

Visto il parere favorevole della I CCP

Visto lo statuto comunale

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera avente come oggetto "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari".



Comune di Santa Venerina

Città metropolitana di Catania
CF. 00482350873

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

PREMESSO che:

- ai fini dell'organizzazione delle attività del Consiglio comunale, sono vigenti il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n. 2 del 21.2.1996 ed il regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari approvato con delibera consiliare n. 13 del 22.3.1996;
- si rende necessario adeguare i predetti atti alla luce delle nuove normative e del vigente statuto comunale adottando un regolamento che disciplini contestualmente il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

VISTO l'allegato schema di regolamento formato da 61 articoli;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000

VISTA la L.R. 26.6.2015, n. 11;

SI PROPONE

- l'approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari costituito da n. 61 articoli ed allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
- Dare atto che il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Regolamenti";
- Dichiarare che con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per il funzionamento del C.C. approvato con delibera n. 2 del 21.2.1996 e il regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari approvato con delibera n. 13 del 22.3.1996

Parere di regolarità tecnica: "Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs 267/2000 *parere favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Santa Venerina 15.04.2021



Il Titolare della P.O. Settore 1 AA.GG
Dott. Giuseppe Licciardello



COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Il presente regolamento, composto da n. _____ articoli, è stato approvato
dal consiglio comunale il _____ con atto n. _____

La citata deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio
Dal _____ al _____

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il _____

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente Ordinamento EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. n. 48/1991 e s.m.i., n. 7/1992 e s.m.i. e n. 26/1993 e s.m.i., dalle LL.RR. n.25 e 30 del 2000 e dalla L.R. n. 22/2008, L.R. n. 11/2015, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni nelle materie di cui al comma 1 che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito, se necessario, il parere della Conferenza dei Capi gruppo o del Segretario comunale.

**Art. 2
Norme di riferimento**

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione interna, il funzionamento e le riunioni del Consiglio Comunale, dei suoi Organi, delle Commissioni Consiliari, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento EE.LL, le LL.RR. n. 48/1991 e s.m.i., n. 7/1992 e s.m.i. , n. 26/1993 e s.m.i., le LL.RR. n.25 e 30 del 2000, la L.R. n. 22/2008 e la L.R. 11/08/2016 n. 17, nonché le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto Comunale.
2. Nell'espletamento dell'autonomia funzionale ed organizzativa, oltre le norme sopra richiamate dovranno essere rispettate le norme contabili e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti nel comune.
3. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le citate norme di riferimento. Inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3
Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate durante le sedute dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per la loro soluzione al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, propone il rinvio dell'argomento oggetto dell'eccezione a successiva riunione. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle riunioni, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.
4. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri, dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 4
Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata, nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco o suo delegato.
2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, al Sindaco o suo delegato, al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che la riunione del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui

luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.

5. La sede ove si tiene la riunione del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio sul sito istituzionale e in altri luoghi pubblici.
6. Il giorno in cui si tiene la riunione, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera italiana, quella europea, la bandiera della Regione Siciliana e la bandiera comunale.

Art. 5 **Pubblicità delle riunioni**

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento, segno di approvazione o disapprovazione.
2. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati dati sensibili ed argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità morali di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della riunione.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, lesive della dignità personale, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o un Assessore in sua rappresentanza e al Segretario comunale, il Vice Segretario, se previsto nell'ente, il responsabile dell'ufficio di segreteria o di presidenza ed il Responsabile dell'Ufficio competente per materia, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
6. In ogni caso dovranno essere adottati, anche nella redazione dei verbali, tutti gli accorgimenti necessari per poter rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 **Adunanze aperte**

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, su proposta di 1/3 dei Consiglieri o del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, potranno essere indette adunanze consiliari aperte. Durante le adunanze consiliari aperte è possibile dare spazio anche ad interventi di liberi cittadini, non è possibile adottare deliberazioni o impegni di spesa a carico del Comune.
2. Tali riunioni hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Città metropolitana, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali o altri soggetti interessati ai temi da trattare. In tali adunanze può essere trattato un solo argomento all'ordine del giorno. Dell'adunanza va redatto un sommario processo verbale.

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 7 Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica, lo status e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte e, in attuazione della legge regionale 15 novembre 1982, n.128, hanno l'obbligo del deposito delle dichiarazioni per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali.
3. E' obbligatorio per i Consiglieri eletti, entro dieci giorni dalla proclamazione, comunicare alla Segreteria comunale la scelta di un domicilio eletto nel Comune di Santa Venerina.
4. Qualora l'elezione di domicilio non venga dichiarata nel termine di cui al precedente comma, le notifiche verranno effettuate presso la residenza anagrafica del Consigliere nel Comune di Santa Venerina o, per i non residenti, al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e, in caso di recidiva, di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
6. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, la propria astensione od abbia espresso voto contrario, con apposita dichiarazione a verbale della sua posizione.

Art. 8 Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
3. Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art.9
Decadenza, rimozione, sospensione

1. La decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio Comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
4. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
5. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art.10
Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni, la decadenza per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e la conseguente surroga, sono regolate dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio tramite il Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci al momento della presentazione nei suddetti modi. Il Presidente le porta a conoscenza del Consiglio che, entro e non oltre dieci giorni, deve essere convocato per procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive è tenuto su richiesta del Presidente del Consiglio, su istanza di un componente il collegio, a presentare per iscritto le giustificazioni delle assenze entro dieci giorni dalla notifica della contestazione scritta. Il Presidente, quando non pervenga alcuna giustificazione, propone al Consiglio la decadenza del Consigliere.
4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il Consigliere interessato dalla proposta di decadenza può esporre per iscritto o oralmente nel corso della relativa seduta le sue giustificazioni.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
6. Il Consigliere al momento in cui viene a conoscenza che non potrà partecipare alle riunioni del Consiglio ne darà comunicazione preventiva al Presidente del Consiglio Comunale.
7. Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e alle sedute delle commissioni consiliari di cui fa parte per l'intera durata dei lavori.

8. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a Consigli e commissioni le cui sedute vengano regolarmente celebrate.

Art. 11 Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza o sottoposto al Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante mozioni o risoluzioni per casi particolari o problemi generali. Prima dell'inizio delle pertinenti operazioni di voto, il Consigliere può disporre il ritiro delle proprie proposte di deliberazione o di emendamento, anche attraverso dichiarazione verbale resa in aula; il ritiro della proposta di deliberazione o di emendamento, se non opposto dagli altri sottoscrittori presenti in aula, comporta l'immediata cessazione della trattazione della medesima.
Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di deliberazione. La proposta formalmente redatta dal Consigliere, con l'ausilio degli uffici competenti in materia, è trasmessa al Presidente del Consiglio che, acquisiti i pareri preventivi dei responsabili dei settori competenti, della Commissione consiliare permanente e gli eventuali altri pareri normativamente richiesti, la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame o un dibattito generale, senza adottare deliberazioni ma solo mozioni o risoluzioni, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
4. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco o agli Assessori competenti per delega o mozioni o interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.
6. L'accesso da parte dei Consiglieri ai documenti ed agli atti del Comune avviene, anche informalmente, con richiesta scritta rivolta al Responsabile del settore o dell'Ufficio che detiene il documento originale. Le copie devono essere rilasciate tempestivamente ed in ogni caso, per giustificati motivi di funzionalità degli uffici, entro giorni quindici dalla ricezione della richiesta.
7. Resta salvo il rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 12 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad eccitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio di merito su particolari

- disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e contenga la domanda di convocazione del Consiglio comunale.
 3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di dieci minuti ed ha tre minuti per la replica.
 4. Sempre dieci minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo consiliare.

Art. 13 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco e degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme previste per le interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 14 Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un determinato argomento o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'argomento medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale; in mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogante corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone: a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro quindici giorni dal ricevimento; b) se deve essere data risposta orale, è immediatamente trasmessa al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio; c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione; il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.L'interrogazione non dà luogo a discussione.

Art. 15

Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempi adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO III GLI ORGANI CONSILIARI

Art.16

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale nella sua prima seduta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente dell'assemblea, che resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso. Ovvero, qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice dei voti.
2. Il Consiglio comunale elegge anche un Vice Presidente dell'assemblea, secondo la procedura e per la durata di carica previste dal comma 1 del presente articolo per il Presidente.
3. Qualora il Consiglio non proceda all'elezione del Vice Presidente e, comunque, in caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere anziano.

Art. 17

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e ai suoi organi e ai Consiglieri.
2. In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Per legittimare la sostituzione, l'assenza deve essere tale da non consentire il compimento di atti obbligatori.
4. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dalle altre norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
5. Nei confronti del Presidente del consiglio comunale può essere presentata secondo le modalità previste nello statuto una mozione motivata di revoca. La mozione votata per appello nominale ed approvata da almeno due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica del consigliere.

Art. 18

Attribuzioni e poteri

- 1 Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, compreso la convocazione e la presidenza del Consiglio Comunale e della Conferenza dei Capi gruppo, l'attivazione delle Commissioni consiliari. Per la formulazione dell'o.d.g., il Presidente sente la conferenza dei Capi gruppo, salvo nei casi di convocazione d'urgenza. Inoltre, cura la programmazione delle risorse, le direttive per la gestione ed il controllo relativamente all'attività della struttura operativa che si occupa della funzionalità e dell'organizzazione del Consiglio e dei suoi organi.
- 2 Presiede il Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Nomina, ad inizio seduta, gli scrutatori, designando almeno un rappresentante della minoranza, controllandone la presenza prima di ogni votazione e provvedendo alla sostituzione degli assenti. Concede la facoltà di parlare e stabilisce i tempi della discussione, secondo quanto previsto dal presente regolamento, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine e le modalità delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
- 3 Il Presidente esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere la riunione nonché di ordinare l'espulsione di chi sia causa di disordine.
- 4 Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
- 5 Può chiedere chiarimenti direttamente ai Responsabili dei settori o dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

Art.19

I gruppi consiliari

- 1 I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, con le modalità previste dal regolamento.
- 2 I Consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo regolarmente costituito appartengono al gruppo misto.
- 3 Ogni gruppo nomina un capogruppo con funzione di Presidente. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione ed in caso di assenza, anche temporanea, del Presidente del gruppo consiliare, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dai voti riportati dalla lista di appartenenza.
- 4 I gruppi consiliari utilizzano per l'espletamento delle loro funzioni le risorse e le strutture, singole o comuni, nel rispetto della programmazione e delle direttive emanate dal Presidente e delle norme contabili ed organizzative vigenti.
- 5 La Presidenza del gruppo misto appartiene al Consigliere più anziano di età, salvo diversa comunicazione sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri appartenenti al gruppo medesimo ed inviata ai soggetti di cui al comma 1.
- 6 Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 20
Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
3. Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice Presidente, il Consigliere anziano presente in aula, trascorsa un ora dal previsto inizio della seduta, procede all'appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento .
4. Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.

Art. 21
La Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio e lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del Consiglio e per la programmazione dell'attività.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta di uno dei Capigruppo, ed è presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. E' convocata per iscritto, con almeno 48 ore di anticipo rispetto al suo svolgimento – salvo casi di urgenza-, con indicazione degli argomenti da trattare. Durante le sedute consiliari, la Conferenza dei Capigruppo presenti può essere convocata verbalmente, previa sospensione dell'adunanza in corso, su decisione del Presidente del Consiglio. Alla riunione partecipa il Segretario comunale o il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente del Consiglio.
3. Le adunanze sono valide quando è presente la metà più uno dei Capi gruppo. Delle riunioni dei Capi gruppo viene redatto apposito verbale.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

Art. 22
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, su proposta del Presidente del Consiglio, può costituire al suo interno commissioni permanenti, con funzioni consultive sugli atti di sua competenza; ne stabilisce il numero e le attribuzioni con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella di nomina del Presidente del Consiglio Comunale con votazione resa in forma palese, previa inserimento dell'argomento all'ordine del giorno dell'adunanza.
2. In seno al Consiglio comunale sono attualmente istituite cinque commissioni consiliari e svolgono le attività ad esse demandate dal Consiglio stesso.
 - 1° Commissione: Statuto, affari generali, modifiche statutarie e regolamentari, personale.
 - 2° Commissione: finanze, bilancio, patrimonio, tributi, programmazione e sviluppo economico, inventari, fitti, alienazioni, pubbliche affissioni, economato ed altre materie di competenza del settore finanziario.
 - 3° Commissione: Piano regolatore generale ed altri strumenti urbanistici, piano triennale delle opere pubbliche, piani di lottizzazione, regolamento edilizio, assetto del territorio, ambiente, ecologia, LL.PP., viabilità, traffico. edilizia economica e popolare, demanio pubblico, altre materie di attinenza del settore tecnico.
 - 4° Commissione: turismo, spettacolo, solidarietà sociale, volontariato, cultura.
 - 5° Commissione: problematiche inerente il post terremoto.

Art. 23
Commissioni speciali

1. Con le stesse modalità indicate nel precedente articolo, il Consiglio Comunale può costituire con criterio proporzionale:
 - a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e, in generale, di esaminare, per riferire al Consiglio entro il termine stabilito nella delibera di istituzione, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti gli atti e le informazioni necessari, senza vincolo di segreti d'ufficio.
2. Su proposta motivata del Presidente del Consiglio, su richiesta della conferenza dei capigruppo, può essere istituita una Commissione di cui alla lettera a) / b) del primo comma.
3. La presidenza delle Commissioni di cui alla lettera b) del primo comma è assegnata ad un Consigliere indicato di concerto dai capigruppo dell'opposizione.

Art. 24
Composizione delle Commissioni e durata in carica

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i Gruppi. Ogni Commissione è composta da n. 6 (sei) Consiglieri proposti all'approvazione del Consiglio comunale sulla base delle designazioni dei rispettivi Capigruppo. Tali designazioni dovranno essere effettuate in sede di riunione dei Capigruppo e comunicate al Presidente del Consiglio almeno due giorni prima della seduta del Consiglio, nella quale dovranno essere deliberate. Il Presidente del Consiglio avrà diritto a partecipare in tutte le Commissioni consiliari senza diritto di voto. Nelle composizioni delle C.C.P. si deve assicurare alla minoranza consiliare, lo stesso rapporto di presenza che ha in Consiglio comunale.
2. Ciascun Consigliere può far parte di più Commissioni.
3. Spetta al Presidente del Consiglio attivare le Commissioni Consiliari Permanenti con l'assegnazione delle pratiche alle stesse secondo il criterio di competenza. Spetta, altresì, in casi di inerzia o di ritardo, al Presidente del Consiglio, chiedere la convocazione delle Commissioni per la trattazione di argomenti urgenti, o relazione ai Presidenti delle Commissioni sullo stato delle pratiche.
4. Le Commissioni durano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale che le ha elette.

Art. 25
Composizione delle Commissioni consiliari speciali

1. Ogni Commissione è composta da n. 6 (sei) Consiglieri proposti all'approvazione del Consiglio comunale dal Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni dei rispettivi Capigruppo. Tali designazioni dovranno essere effettuate in sede di riunione dei Capigruppo e comunicate al Presidente del Consiglio almeno due giorni prima della seduta consiliare nella quale dovranno essere deliberate. Nella composizione delle Commissioni consiliari speciali si deve assicurare alla minoranza consiliare lo stesso rapporto di presenza che ha in Consiglio

comunale. La Presidenza delle Commissioni, di cui all'art. 17 del presente regolamento, è assegnata ad un Consigliere designato dalla minoranza consiliare.

2. Il Presidente del Consiglio avrà diritto a partecipare in tutte le .C.C.S. senza diritto di voto.
3. Alla prima convocazione di ciascuna Commissione il Presidente del Consiglio provvede, entro dieci giorni dalla elezione dei propri Commissari, alla definizione dell'ordine del giorno che dovrà senz'altro prevedere la nomina del Presidente e del Vice Presidente. Risulteranno eletti a tali cariche i Commissari che avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
4. Le Commissioni speciali, per l'espletamento dell'incarico hanno il potere di ascoltare gli Amministratori, i rappresentanti del Comune, il Segretario e gli altri dipendenti, così come possono sentire i terzi interessati all'oggetto dell'indagine; hanno inoltre il diritto di accesso mediante esame ed eventuali copie, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali, con l'osservanza del segreto istruttorio.
5. I verbali, le audizioni ed i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione finale che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. I verbali delle Commissioni speciali, saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal Segretario comunale. Anch'egli sarà tenuto ad osservare il segreto istruttorio. Al dipendente sarà corrisposta l'indennità per lavoro straordinario.
6. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione scritta, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti. Può anche non ritenersi soddisfatto, pertanto rinnova l'incarico impartendo eventuali nuove disposizioni.

Art. 26

Insediamiento delle Commissioni, Presidenza, Dimissioni

1. La seduta di insediamento di ciascuna Commissione è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano per età, fino all'insediamento del Presidente eletto.
2. Ciascuna commissione elegge nel suo seno, nella seduta del suo insediamento e con votazione separata, un Presidente ed un Vice Presidente, che entrano immediatamente in carica; l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comportano l'automatica decadenza da quella di Presidente, Vice Presidente o componente le Commissioni consiliari,
4. Le dimissioni dalla carica di componente della Commissione devono essere indirizzate al Presidente della Commissione, nonché al Presidente del proprio Gruppo consiliare ed al Presidente del Consiglio, che procedono agli adempimenti per la surroga; le dimissioni dalla carica del Presidente o del Vice Presidente delle Commissioni devono essere inoltrate per iscritto al protocollo generale del Comune ed essere indirizzate, oltre che al Presidente del Consiglio, al rispettivo Vice Presidente o Presidente rimasto in carica. La Commissione provvede all'elezione del dimissionario ai sensi del precedente comma 2, nella prima seduta utile che, comunque, deve tenersi entro giorni dieci dalla data delle dimissioni. In caso di mancata convocazione della Commissione nei termini suddetti, provvede d'ufficio il Presidente del Consiglio.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che rende necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione con le stesse modalità della elezione dei componenti le Commissioni. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo con il consenso del Capo Gruppo che provvede ad informarne, per iscritto, il Presidente della Commissione.

Art. 27
Attività delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti assegnati. Se all'ora fissata nell'avviso di convocazione, non si raggiunge il numero legale, la seduta viene rinviata automaticamente di 30 minuti. Se persiste la mancanza del numero legale la seduta viene dichiarata deserta.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente della commissione. Può essere richiesta da 2 componenti della Commissione con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questo caso, la riunione deve essere tenuta entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
3. Nell'avviso di convocazione, il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della riunione. Gli eventuali atti relativi agli affari da trattare sono depositati presso l'Ufficio del segretario della Commissione almeno 24 ore prima della riunione a disposizione dei componenti della Commissione.
4. L'avviso di convocazione è comunicato al Presidente del Consiglio ed ai componenti della Commissione, almeno due giorni prima della seduta, salvo i casi di dichiarata e motivata urgenza, in cui il predetto termine è ridotto a 24 ore. Contestualmente, l'avviso di convocazione viene pubblicato all'Albo Pretorio. Le Commissioni esaminano preventivamente gli atti di competenza del Consiglio ed esprimono su di essi parere non vincolante. L'avviso di convocazione deve essere consegnato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) fornita a ciascun consigliere comunale dell'Ente. Nell'ipotesi di impossibilità di eseguire la comunicazione a mezzo PEC, la stessa avverrà secondo altra modalità, concordata con l'Ente, che consenta al Consigliere di averne conoscenza nei termini previsti dal presente regolamento.
5. Il parere della Commissione Consiliare permanente sulle proposte deve pervenire prima della seduta consiliare di trattazione. Il parere può essere reso, altresì, nei casi d'urgenza, nel corso della seduta consiliare, purché siano presenti tutti i membri della Commissione Consiliare permanente. Il parere sarà reso, in questo caso, previa sospensione del Consiglio, per iscritto oppure verbalmente dal Presidente della Commissione alla ripresa dei lavori, mediante dichiarazione che dovrà essere inserita a verbale.
6. Restano escluse dal parere delle Commissioni gli atti di indirizzo, le direttive, le nomine o designazioni varie quali dirette espressioni consiliari che non comportano funzioni referenti.
7. Le funzioni di segretario di ogni commissione sono svolte da un impiegato comunale appartenente al settore funzionale corrispondente a ciascuna commissione e come riferimento alle materie di competenza prevalenti alla stessa attribuite. Le relative nomine sono effettuate con apposito provvedimento del segretario comunale sentito il presidente del consiglio, i capi gruppo ed i capi settori funzionali di riferimento. Ai predetti dipendenti spetta il compito di adempiere agli incarichi relativi ai lavori delle commissioni di cui al precedente ed al successivo articolo, nonché, il compito di redigere e conservare i verbali sommariamente redatti. Per gli adempimenti di competenza e per le sedute svolte oltre l'orario di lavoro, è corrisposta l'indennità per lavoro straordinario per le ore effettivamente impiegate con le modalità previste dal C.C.D.I. Al segretario compete la cura di tutti gli adempimenti relativi al servizio di segreteria delle Commissioni, compresa la redazione dei verbali di seduta che in copia sono trasmessi all'ufficio di Presidenza del Consiglio.
8. In caso di assenza o impedimento del segretario, le funzioni dello stesso possono essere svolte da un componente della Commissione Consiliare Permanente designato dal Presidente della Commissione.

Art. 28

Pareri

1. La trattazione degli argomenti in seno alla Commissione, sarà eventualmente votata con il sistema a votazione palese a maggioranza assoluta. In caso di parità, il voto del Presidente avrà valenza doppia.
2. Il parere verrà relazionato per iscritto ed inviato al Presidente del Consiglio, anche in sede di Conferenza dei Capigruppi.
3. Per i casi di convocazione del Consiglio comunale con carattere d'urgenza o straordinario, gli atti, anch'essi urgenti o straordinari che dovrebbero essere muniti del parere delle Commissioni consiliari, saranno trasmessi direttamente al Consiglio comunale senza il predetto parere per essere esitati dallo stesso.

Art. 29

Altre disposizioni sulle Commissioni

1. Nel corso della propria attività istituzionale le commissioni hanno facoltà di chiedere che alle proprie riunioni partecipino il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori competenti per materia, il Responsabile delle strutture organizzative gestionali, i Revisori dei Conti, il Segretario comunale, i rappresentanti di associazioni o di organismi di partecipazione, di forze sociali, politiche, economiche e culturali, nonché il primo firmatario di proposte di iniziativa consiliare; ottenere dai Responsabili dei Settori, dalle Aziende e dalle istituzioni, notizie, informazioni, atti, audizioni, di persone. A tali richieste non può essere opposto il segreto d'ufficio, salvo il rispetto della normativa sulla privacy.
2. Le Commissioni sono tenute a sentire i suddetti soggetti ogni qual volta questi motivatamente lo richiedono.
3. Anche per le riunioni delle Commissioni vale lo stesso obbligo di astensione, previsto dalla vigente normativa per le adunanze del Consiglio.
4. Le riunioni delle Commissioni sono di norma pubbliche, a meno che non vertono su questioni per le quali è richiesta la segretezza, se trattate dal Consiglio. Copia delle convocazioni e dei relativi ordini del giorno devono essere affissi all'albo pretorio dalla data di diramazione fino allo svolgimento dei lavori delle commissioni medesime.
5. Sono altresì pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26.6.2015 n. 11.
6. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di propria competenza. Tramite il Presidente del Consiglio le proposte vengono rimesse alla Segreteria comunale del Comune per la necessaria istruttoria. Se l'istruttoria si conclude con tutti i pareri espressi in senso favorevole, la proposta viene iscritta all'o.d.g. della prima seduta ordinaria del Consiglio. Altrimenti, essa viene restituita, tramite il Presidente del Consiglio alla Commissione proponente che la può ripresentare dopo averla adeguata alle osservazioni tecnico-amministrative sollevate in sede di esame della proposta originale.
7. Quando è necessario, il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Presidente di una delle Commissioni interessate per materia, convoca in comune più Commissioni, per l'esame di argomenti che richiedono il parere di ciascuna di esse. La seduta congiunta è presieduta dal Presidente più anziano per età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Commissione Consiliare cui appartiene il Presidente. La riunione è valida se è presente almeno la metà dei componenti complessivi delle Commissioni convocate e almeno 1/3 di ognuna di esse.
7. Ogni Commissione istituisce un proprio registro di atti esaminati e di pareri espressi.

CAPO IV LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 30

Prima adunanza del Consiglio

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale tiene la sua prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la Presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.
4. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui al precedente comma, il Segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale degli Enti Locali per il controllo sostitutivo.

ART. 31

Giuramento e convalida dei consiglieri.

1. Fino all'elezione del Presidente, la Presidenza del Consiglio spetta al Consigliere che ha riportato il **maggior numero di preferenze individuali**.
2. Il Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, appena assunta la Presidenza provvisoria del Consiglio Comunale, presta giuramento con la seguente formula: ***“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione”***.
3. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
4. L'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal Consiglio.
5. Con la prestazione del giuramento i Consiglieri Comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.
6. Nella stessa adunanza e, ove occorre, in quella immediatamente successiva, il Consiglio Comunale procede alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti; procede, altresì, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del medesimo Consiglio.

Art. 32

Giuramento del Sindaco

1. Dopo gli adempimenti obbligatori di legge previsti per l'insediamento del Consiglio ed in particolare dopo la elezione del Presidente e del Vice Presidente, viene effettuato il giuramento del sindaco, ai sensi dell'introdotta art.4, comma 1, della Legge regionale 127/97 così come recepito dalla legge regionale n° 23/98 art.2, comma 3, secondo la seguente formula: **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”**.
2. Tale giuramento non è sanzionato nell'ipotesi di omissione. Effettuato l'adempimento il Sindaco, procede alla presentazione della Giunta, quindi passa ad illustrare il programma che l'Amministrazione intende attuare.

Art. 33
Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce annualmente in almeno quattro sedute ordinarie con sospensione nel periodo feriale del mese di agosto, fatti salvi i casi di urgenza.
2. Quando si ravvisano ragioni di necessità tali da rendere indifferibile la trattazione di determinati affari, il Consiglio può riunirsi in seduta straordinaria.
3. Il Consiglio può riunirsi in seduta urgente per la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini previsti per le sedute ordinarie e straordinarie. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione dovrà esaurientemente motivare la necessità e urgenza. Su richiesta di uno o più consiglieri il Consiglio esamina preliminarmente la sussistenza della necessità e dell'urgenza e, ove non la riscontri, rinvia la trattazione dell'affare alla prima seduta della sessione ordinaria.

Art. 34
Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni straordinarie hanno luogo: a) per determinazione del Presidente b) su richiesta del Sindaco c) su richiesta di 1/5 dei Consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del Consiglio. Inoltre il Consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta. Nei casi di cui ai punti b) e c) l'adunanza deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.
2. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto integrate dal presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92 così come modificato dall'art. 43 della L.R. 1.9.1993, n. 26.
3. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente e nei casi di inerzia, la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo Statuto. Negli stessi modi si provvede quando la convocazione del Consiglio è obbligatoria per legge o per Statuto.
4. Il Consiglio Comunale, è di norma convocato in riunione ordinaria, per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. La riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
5. La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora della seduta di prima convocazione e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.
6. L'avviso di convocazione deve precisare se la riunione ha carattere ordinario, straordinario o straordinario-urgente, inoltre se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Inoltre dovrà contenere l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione, evidenziando che non sarà diramato altro avviso.
7. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa delle sedute. Quando

è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima riunione per cui non saranno inviati altri avvisi.

8. Il Presidente deve astenersi dal mettere all'o.d.g. proposte non rientranti tra le competenze del Consiglio, che siano redatte in forma sconveniente, o aventi oggetto illecito o impossibile, o che siano carenti o incomplete nell'istruttoria, all'uopo ritrasmettendole per i successivi adempimenti agli Uffici competenti.
9. L'o.d.g. deve essere trasmesso nei medesimi termini di cui al successivo articolo anche al Sindaco, agli Assessori, al Segretario comunale, ai Revisori dei Conti, all'Ufficio Segreteria ed ai Responsabili competenti per materia, i quali sono tenuti a partecipare alle riunioni di pertinenza.

Art. 35 **Ordine del giorno**

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato tramite posta elettronica certificata (PEC) fornita dall'Ente a ciascun Consigliere Comunale e la certificazione di avvenuta consegna della stessa, deve essere conservata a corredo degli atti della riunione consiliare, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. Nell'ipotesi di impossibilità di eseguire la comunicazione a mezzo PEC, la stessa avverrà secondo altra modalità, concordata con l'Ente, che consenta al Consigliere di averne conoscenza nei termini previsti dal presente regolamento.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali. Le proposte di iniziativa dell'Amministrazione sono redatte dai competenti Uffici e sottoscritte dal Sindaco o dall'assessore delegato e dal Responsabile del procedimento. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.

In particolare, le proposte di iniziativa consiliare devono contenere i seguenti elementi:

- l'indicazione che si tratta di una proposta di deliberazione ad sottoporre all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile;
- i cognomi e nomi dei proponenti e del responsabile del procedimento;
- l'oggetto;
- la premessa recante le motivazioni e i riferimenti normativi;
- il dispositivo articolato.

Hanno la precedenza:

Le comunicazioni del Sindaco

Le interrogazioni

Le mozioni

Le interpellanze

L'approvazione del verbale della seduta precedente.

Le proposte delle autorità governative

Le proposte dell'autorità regionale

Le questioni attinenti organi istituzionali

Da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

Art. 36
Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le riunioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
2. Per le riunioni straordinarie, l'avviso deve essere consegnato almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato entro gli orari di ufficio. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, non è computato il giorno della consegna dell'avviso bensì quello della riunione.
4. Per le riunioni convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione, fatta salva la facoltà della maggioranza dei Consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
5. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore è necessaria comunicazione telefonica o a mezzo PEC agli assenti. Per le sospensioni più lunghe dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa come previsto dal successivo articolo 36.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle riunioni ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di seconda convocazione e/o prosecuzione non possono essere discussi nuovi argomenti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere non riscontrati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 4.
8. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 37
Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'albo on line dell'Ente, sul sito internet istituzionale a cura dell'Ufficio di Segreteria comunale.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle riunioni - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della Segreteria comunale, oltre ai soggetti di cui al precedente articolo 34:
 - alla locale stazione dei Carabinieri;
 - al Corpo di Polizia Municipale, cui spetta di assicurare l'ordine pubblico durante le riunioni.
3. L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati sarà affisso nei luoghi più frequentati e comunicato agli organi locali di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune.
4. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 38
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale – in originale- e presso la Presidenza del Consiglio – in copia – per essere messi a disposizione dei Consiglieri, almeno cinque giorni prima per le sedute ordinarie, almeno tre giorni prima per le sedute straordinarie e almeno ventiquattro ore prima per le sedute urgenti.
2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di legge e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
4. All'inizio della seduta, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della riunione e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

Art. 39
L'informazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio cura che le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma dei lavori pubblici, del conto consuntivo e dello Statuto e dei regolamenti, siano trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno.
2. Il Presidente, per argomenti di particolare rilevanza, può disporre la trasmissione delle relative proposte a tutti i Consiglieri.
3. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.

Capo V
LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 40
Validità delle riunioni

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica, tranne che nella seduta di seconda convocazione. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio e dalla legge. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità. Per l'approvazione

- dei regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di un terzo, si computano per unità.
 3. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello per verificare la sussistenza del numero legale.
 4. Nel corso della seduta, per particolari motivi, quali la prolungata durata dei lavori consiliari, la particolare complessità o gravosità dell'argomento trattato e/o da trattare, il Presidente può disporre il rinvio della seduta ad ulteriore giorno ed ora. In questo caso l'avviso di rinvio deve essere notificato ai Consiglieri assenti.
 5. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nome degli assenti al momento della chiusura della seduta.

Art. 41 Emendamenti

1. Ogni Consigliere sulla proposta di deliberazione può presentare uno o più emendamenti. Non è ammesso che il Sindaco o gli Assessori possano presentare emendamenti in aula.
2. Gli emendamenti sono presentati per iscritto, prima della seduta o durante la seduta, anche nel corso della discussione sulla proposta di delibera oggetto di emendamento, con l'indicazione chiara e precisa della parte della proposta che si intende modificare. Devono riportare, altresì, il testo che si propone adottare in sostituzione di quello originario. Prima della trattazione il Presidente comunica quali sono gli emendamenti incompatibili. In caso di dissenso da parte di almeno un Consigliere, decide il Consiglio con votazione a maggioranza.
3. Gli emendamenti presentati prima della seduta sono registrati al protocollo generale e depositati in originale presso l'Ufficio di Segreteria Generale ed, in copia, presso l'ufficio di Presidenza.
4. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione.
5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originaria. Quando esistono più emendamenti su uno stesso punto, articolo o argomento, la trattazione degli stessi avviene secondo l'ordine di cui al precedente comma. L'intervenuta approvazione di un emendamento inibisce la trattazione e la votazione di emendamenti con esso incompatibili.
6. Le proposte di emendamento devono essere munite, prima della trattazione e votazione, di tutti i pareri richiesti dalla legge e dal regolamento, ovvero dei pareri di regolarità tecnica, contabile del Collegio dei revisori dei conti, laddove necessari. Detti pareri possono essere acquisiti anche in aula, nel corso del dibattito sulla proposta da emendare, previa sospensione dei lavori, per iscritto o mediante dichiarazione da inserire a verbale. Esitata la trattazione degli emendamenti, il Presidente pone in votazione la proposta come emendata.

Art. 42 Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.

2. Il Sindaco e/o gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle riunioni del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
3. Il Sindaco e/o gli Assessori, su propria iniziativa o se richiesto dal Presidente del Consiglio comunale, illustrano le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e/o gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 43

La partecipazione del Segretario e dei funzionari

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione
2. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Presidente del Consiglio, anche consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

Art. 44

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa, il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.
5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura, il Presidente applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta.

Art. 45
Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle riunioni seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 46
Svolgimento della discussione

1. Terminata la lettura della proposta e l'eventuale illustrazione dell'argomento da parte del relatore o del Sindaco o suo delegato, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Esauriti gli interventi dei Consiglieri il Presidente pone in votazione la proposta.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire, per fatti nuovi o in dissenso con il proprio gruppo, nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo 41 e di norma per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta nei termini di cui ai precedenti commi, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, solo per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere che si esprime a nome del gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata da chi ha preso la parola a nome del gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 47

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.
2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra riunione, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 48

Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza dei presenti.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 49

Termine della riunione

1. I giorni, le ore e i tempi delle riunioni ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima o periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capi gruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano

i termini dei vari adempimenti. Alla apposita Conferenza dei Capi gruppo può essere invitato il Segretario comunale.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso della riunione, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente stabilisce l'ora e il giorno in cui continuare l'esame dell'ordine del giorno, avvisando gli assenti mediante avviso scritto da notificare.

CAPO VI VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 50 Le votazioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, per coadiuvare il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
5. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;

- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate e comunque in conformità a quanto previsto dal regolamento di contabilità.
 8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 51 **Forme di votazioni**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano, No se non l'approvano, MI ASTENGO in caso di astensione. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:
 - a) le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di segreteria;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o No in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.
 - c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.
 - d) quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun

Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art. 52

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei presenti, tranne nei casi di astensione obbligatoria disciplinati dal precedente articolo 8.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa riunione.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa riunione, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una riunione successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Art. 53

Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale avvalendosi del vice segretario, se prevista la figura, o di altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il voto individuale dei Consiglieri favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati sintetizzando con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente,

gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso della seduta dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari specie se possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 54

Approvazione dei verbali

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti alla seduta, e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati all'albo on line e come previsto dalla normativa sulla trasparenza.
2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima riunione utile ed avendo funzione certificativa sono votati dai consiglieri presenti in aula. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

CAPO VII

AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

ART. 55

Principi generali

1. Il Presidente per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune.
2. Per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio può disporre, in relazione alle disponibilità del Comune, di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale.

ART. 56
Risorse Finanziarie

1. Nel bilancio sono previsti, per il funzionamento del Consiglio comunale, congrui stanziamenti di spesa così come previsto dal regolamento per la gestione delle risorse finanziarie approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 27 del 9.6.2010.

Art.57
Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio comunale, ai fini della propria autonomia funzionale e di gestione è dotato di una unità organizzativa, denominata "Ufficio di Presidenza" (o del Consiglio) alla quale è addetto il personale necessario per garantire l'autonomia sopra citata.
2. Il personale assegnato alla Presidenza del Consiglio Comunale è recepito tra i dipendenti di ruolo del Comune. Detto personale dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio Comunale e amministrativamente dal Responsabile del Settore Affari Generali.
3. L'unità operativa che si occupa dei servizi necessari a garantire la funzionalità del Consiglio comunale e dei suoi organi assicura, con l'assistenza giuridica del Segretario comunale, il funzionamento degli organi consiliari sotto il profilo procedurale, la verbalizzazione delle riunioni degli stessi, la redazione degli atti e dei provvedimenti, la registrazione e le procedure conseguenti.

Art. 58
Dotazioni logistiche

1. Il Sindaco su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo, provvede ad attribuire i locali destinati al Presidente del Consiglio Comunale e, ove possibile, ai gruppi consiliari. I locali devono essere idonei per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e posti nelle vicinanze di quelli del Sindaco e della sala consiliare.
2. La dotazione logistica del Consiglio Comunale comprende l'aula consiliare sita nella sede municipale di piazza Regina Elena denominata "Maria Grazia Cutuli".

CAPO VIII
NORME FINALI

Art. 59
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle leggi e circolari nazionali e regionali sull'ordinamento dei Comuni.

Art. 60
Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo - eletti.

2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle riunioni del Consiglio comunale durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Articolo 61
Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i tempi di pubblicazione previsti dal vigente statuto comunale.
3. Sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Norme di riferimento
- Art. 3 Interpretazione del regolamento
- Art. 4 Luogo delle riunioni
- Art. 5 Pubblicità delle riunioni
- Art. 6 Adunanze aperte

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 7 Mandato elettivo
- Art. 8 Obbligo di astensione
- Art. 9 Decadenza, rimozione, sospensione
- Art. 10 Dimissioni e decadenza dei Consiglieri comunali
- Art. 11 Diritti dei Consiglieri
- Art. 12 Mozioni
- Art. 13 Interpellanze
- Art. 14 Interrogazioni
- Art. 15 Mozioni, interpellanze, interrogazioni. Discussione congiunta.

CAPO III GLI ORGANI CONSILIARI

- Art. 16 Elezione del Presidente e del vice Presidente
- Art. 17 Il Presidente del Consiglio
- Art. 18 Attribuzioni e poteri
- Art. 19 I gruppi consiliari
- Art. 20 Il Consigliere anziano
- Art. 21 La conferenza dei Capi gruppo
- Art. 22 Le Commissioni consiliari permanenti
- Art. 23 Commissioni speciali
- Art. 24 Composizione delle commissioni e durata in carica
- Art. 25 Composizioni delle Commissioni consiliari speciali
- Art. 26 Insediamento delle commissioni, insediamento, dimissioni
- Art. 27 Attività delle commissioni
- Art. 28 Pareri
- Art. 29 Altre disposizioni sulle commissioni

CAPO IV LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 30 Prima adunanza del Consiglio
- Art. 31 Giuramento e convalida dei Consiglieri
- Art. 32 Giuramento del Sindaco
- Art. 33 Riunioni del Consiglio
- Art. 34 Convocazione
- Art. 35 Ordine del giorno
- Art. 36 Termini di consegna
- Art. 37 Pubblicazione
- Art. 38 Deposito degli atti
- Art. 39 L'informazione dei consiglieri

C A P O V L E R I U N I O N I D E L C O N S I G L I O

- Art. 40 Validità delle riunioni
- Art. 41 Emendamenti
- Art. 42 Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 43 Partecipazione del Segretario e dei funzionari
- Art. 44 Comportamento dei Consiglieri
- Art. 45 Ordine della discussione
- Art. 46 Svolgimento della discussione
- Art. 47 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 48 Mozione d'ordine e fatto personale
- Art. 49 Termine della riunione

C A P O V I V O T A Z I O N I E D E L I B E R A Z I O N I

- Art. 50 Le votazioni
- Art. 51 Forme di votazione
- Art. 52 Esito delle votazioni
- Art. 53 Redazione dei verbali
- Art. 54 Approvazione dei verbali

C A P O V I I A U T O N O M I A F U N Z I O N A L E E D O R G A N I Z Z A T I V A

- Art. 55 Principi generali
- Art. 56 Risorse finanziarie
- Art. 57 Ufficio di presidenza
- Art. 58 Dotazioni logistiche

C A P O V I I I N O R M E F I N A L I

- Art. 59 Norme di rinvio
- Art. 60 Diffusione del regolamento
- Art. 61 Entrata in vigore

Il Consigliere anziano

Maria Assunta Vecchio

Maria Assunta Vecchio

Il Presidente

Fabio Sorbello

Fabio Sorbello



Il Segretario comunale

Norina Scandura

Norina Scandura

Attestato di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal per n. 15 giorni consecutivi col n..... del registro delle pubblicazioni.

Dalla residenza municipale.....

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R. 28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale, li.....

Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale

Il Segretario Comunale